

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI "ACCONCIATORE"

Approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 27/9/2007

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 161 del 14/2/1963, e successive modificazioni, e della legge n. 174 del 17/8/2005, la attività di "Acconciatore".

L'attività di "Acconciatore" comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

L'uso delle espressioni "parrucchiere per uomo" o "parrucchiere per donna" non comporta in ogni caso che la prestazione debba essere limitata ai soggetti appartenenti ad uno dei due sessi.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate sia individualmente sia in forma societaria.

ARTICOLO 2

Tipologie particolari

Le attività di cui al presente Regolamento, esercitate a fini didattici o esercitate temporaneamente a fini promozionali, non sono soggette a presentazione di dichiarazione inizio attività, ai sensi del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007.

E' fatto divieto di svolgere attività didattiche in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali, a norma del presente regolamento, nonché di svolgere nei locali destinati ad attività didattiche prestazioni professionali.

Le attività di cui al presente regolamento svolte in palestre, club, circoli privati, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo simile, devono sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al presente regolamento, e sono comunque soggette a presentazione di dichiarazione inizio attività.

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante, salvo le prestazioni in ospedali, case di cura e altri luoghi similari, nonché a domicilio in caso di grave impedimento fisico dell'utente.

Le attività di cui all'articolo 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento vigenti in materia. In particolare è necessario che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano in modo idoneo separati dagli altri adibiti a civile abitazione, e che abbiano una idonea sala di attesa. In caso le attività di cui all'articolo 1 vengano svolte presso il domicilio, secondo quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo di esporre esternamente e in maniera visibile apposita insegna di identificazione delle attività.

ARTICOLO 3

Esercizio dell'attività

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto alla presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007: tale dichiarazione deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 241/1990, ss.mm.

La dichiarazione ha validità per l'intestatario e per i locali in essa indicati. Essa deve essere esposta, in copia, in modo ben visibile nei locali di esercizio ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo igienico-sanitario.

La dichiarazione di inizio attività può avere efficacia, nel rispetto delle prescrizioni di legge, anche per l'esercizio congiunto negli stessi locali delle attività di cui al presente Regolamento e di altre attività similari, quali quelle di estetica, nonché di attività di commercio al minuto in sede fissa.

ARTICOLO 4 **Dichiarazione di inizio attività**

La dichiarazione è indirizzata al Comune e deve contenere le generalità del richiedente, la tipologia di attività richiesta, la denominazione della ditta e l'ubicazione dei locali di esercizio.

Devono essere rese dichiarazioni, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, o prodotta idonea documentazione, circa:

- a) qualificazione professionale;
- b) situazione del richiedente rispetto alla normativa "antimafia";
- c) planimetria del locale ove deve essere svolta l'attività;
- d) agibilità dell'immobile;
- e) iscrizione al Registro delle Imprese.

L'interessato deve inoltre dichiarare la conformità del locale ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari.

In caso di dichiarazioni incomplete, l'interessato deve produrre quanto mancante, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; decorso detto termine la dichiarazione viene archiviata.

ARTICOLO 5 **Disposizioni particolari sulla qualificazione professionale**

In caso di attività gestita da una società artigiana, l'imprenditore che svolge in prevalenza diretta personale prestazione lavorativa deve essere in possesso di qualificazione professionale.

In caso di attività gestita da società non artigiana, l'esercizio professionale è affidato ad uno o più soggetti in possesso della qualificazione professionale, e nella denuncia di inizio attività ne viene fatta menzione.

In caso di qualificazione professionale non posseduta dal titolare o soci, ma da un dipendente o da un collaboratore para-subordinato, deve essere prodotta copia della avvenuta assunzione presso l'ufficio di collocamento del dipendente in possesso della qualificazione o copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se il titolare di qualificazione professionale è un collaboratore para-subordinato, e copia del libro matricola dove è indicato il nominativo del prestatore suddetto.

In caso di attività congiunta, come previsto dall'articolo 3,3° comma, il titolare deve essere in possesso delle qualificazioni professionali per ogni specifica attività, o deve esistere un socio lavorante in possesso della relativa qualificazione professionale.

ARTICOLO 6 **Subingresso per atto inter vivos**

In caso di subingresso nell'azienda, per atto tra vivi, è ammesso il proseguimento senza interruzione dell'attività da parte del subentrante, purché questi abbia presentato la dichiarazione a proprio nome e sia in possesso della qualificazione professionale.

Alla dichiarazione il subentrante deve unire le dichiarazioni o i documenti di cui all'articolo 4, nonché copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda, o relative dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Le medesime disposizioni si applicano anche in caso di modifica della ragione sociale dell'impresa.

ARTICOLO 7

Subingresso mortis causa . Invalidità, interdizione, inabilitazione.

In caso di invalidità, morte, intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione/dichiarazione inizio attività relativamente ad Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane , gli eredi o il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, di poter esercitare l'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché l'attività sia esercitata da persona qualificata, e ciò sia consentito espressamente per iscritto.

Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, tale autorizzazione decade di diritto qualora l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento per l'esercizio della attività.

ARTICOLO 8

Ricorsi

L'esercizio della attività può essere inibito entro trenta giorni dalla data di inizio della attività, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, 3° comma, della legge n. 241/1990.

Contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Le medesime disposizioni si applicano in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione o degli effetti della dichiarazione.

ARTICOLO 9

Inizio e cessazione dell'attività

L'attività deve essere iniziata entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo proroga per documentato motivo.

Entro centottanta giorni dalla cessazione dell'attività il titolare o chi per esso effettuare al Comune apposita comunicazione, restituendo l'autorizzazione di cui sia eventualmente in possesso. All'interessato verrà rilasciata , su richiesta, apposita dichiarazione , comprovante l'avvenuta cessazione.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di rinuncia all'attività.

ARTICOLO 10

Sospensione temporanea dell'attività

L'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione, salvo una o più chiusure fino ad un massimo di quaranta giorni all'anno.

Il Comune può consentire inoltre la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore ad un anno , per motivi di salute, di maternità o per altre comprovate ragioni.

Il Comune può prorogare la suddetta sospensione per un periodo non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità.

ARTICOLO 11

Modifiche dei locali

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente deve essere preventivamente autorizzata, sentita la competente A.S.L. in ordine agli aspetti igienico sanitari.

Alla richiesta l'interessato allega la planimetria e la relazione tecnica della situazione risultante dalla modificazione.

ARTICOLO 12

Trasferimento dell'attività

In caso di trasferimento dell'attività l'interessato presenta dichiarazione al Comune, osservando tutte le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 13

Commissione consultiva comunale

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2 bis della legge n. 161 del 14/2/1963, e successive modificazioni, è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica tre anni.

Fino alla nomina della nuova Commissione, la precedente continua ad esercitare le proprie funzioni.

La Commissione è composta come segue:

1. dal Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o dal suo delegato;
3. da tre rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
4. da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;
5. da un rappresentante della Commissione Provinciale dell'Artigianato o da un artigiano della categoria residente nel Comune e designato dalla stessa Commissione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario responsabile del Servizio, o da suo delegato.

I componenti della Commissione decadono in caso di mancata partecipazione alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

ARTICOLO 14

Compiti della Commissione Consultiva Comunale

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.

La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, nei seguenti casi:

- a) modifica o revisione del Regolamento;
- b) fissazione degli orari.

Il Presidente può sottoporre, inoltre, all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione del settore produttivo.

ARTICOLO 15

Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'Ordine del Giorno; il Presidente è altresì tenuto a convocare la Commissione in caso di richiesta articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti convocati per iscritto otto giorni prima della riunione.

I pareri sono emessi con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, si provvederà, pur in assenza del parere della Commissione, alla conclusione del procedimento, mediante adozione di apposito provvedimento.

ARTICOLO 16 **Norme igienico-sanitarie**

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino ad una altezza congrua, devono essere rivestiti con materia impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

Ai locali deve essere assicurato un costante ricambio di aria per mezzo di porte e di finestre.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto della attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura.

Gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta dei rifiuti e, in particolare, dei capelli tagliati che dovranno essere rimossi dal pavimento al termine di ogni prestazione.

Gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente, per poter essere cambiata ad ogni servizio.

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Gli esercizi debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile ed essere dotati di armadietto contenente materiale per pronto soccorso.

Sul titolare della autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) gli attrezzi puliti e sterilizzati devono essere riposti in appositi contenitori; gli attrezzi metallici usati devono essere lavati con soluzione detergente, asciugati e sterilizzati con attrezzature appositamente messe in commercio. Nel caso in cui vengano usate sterilizzatrici a calore secco, l'attrezzatura non metallica dovrà essere disinfettata con apposita soluzione. Per l'attrezzatura da taglio è indispensabile usare lame monouso o possedere un adeguato numero di attrezzi, tale da permettere sempre, tenendo conto dei cicli di sterilizzazione, l'impiego di materiale sterilizzato.
- c) nell'attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- d) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- e) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti massimamente puliti e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con la cute del cliente deve eseguirsi a mezzo di calore secco (160 gradi per 60 o 180 gradi per 30), del calore umido (in autoclave a 121 gradi per 15 od a 134 gradi per 4) o sterilizzanti chimici (glutaraldeide);
- f) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- g) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- h) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- i) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza; gli abiti da lavoro devono essere riposti in idonei armadietti a doppio scomparto, facilmente lavabili e disinfettabili;

- j) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

ARTICOLO 17

Orari

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, previo parere della Commissione Comunale, ferma restando l'impossibilità di fissazione di giorno di chiusura infrasettimanale obbligatoria.

Possono essere valutate richieste presentate sia da singoli operatori del settore, sia dalle Associazioni rappresentative della categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile.

I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di barbiere e/o parrucchiere e/o estetista e/o di commercio al minuto in sede fissa, sono tenuti ad osservare i rispettivi orari, per lo svolgimento delle singole attività.

ARTICOLO 18

Tariffe

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile alla clientela.

ARTICOLO 19

Controlli

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni di legge e del presente regolamento è effettuato dal personale ispettivo della locale A.S.L., per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari, e dalle forze di Polizia e dagli addetti della Polizia Municipale.

ARTICOLO 20

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti gli orari del servizio, le tariffe professionali e le norme igienico – sanitarie, il Comando di Polizia Municipale applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00.

In caso di violazione di altre disposizioni del presente regolamento, il Comando di Polizia Municipale può applicare, ravvisando situazioni di pericolo o particolare gravità, la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere senza autorizzazione comunale/dichiarazione di inizio attività o senza possedere i requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, è inflitta la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

ARTICOLO 21

Cessazione, sospensione, revoca e decadenza

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, su proposta del Comando di Polizia Municipale:

- a) in caso di esercizio dell'attività in difetto della relativa autorizzazione comunale/dichiarazione di inizio attività o in mancanza dei requisiti professionali è emesso, previa diffida, provvedimento di cessazione dell'attività;

- b) in caso di recidiva nella violazione di una o più prescrizioni del presente regolamento può essere disposta, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a quindici giorni.

La revoca dell'autorizzazione o degli effetti della dichiarazione è disposta per i seguenti motivi:

- a) per il venire meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività;
- b) per gravi e ripetute inosservanze ad una o più prescrizioni del presente Regolamento.

La decadenza dall'autorizzazione o degli effetti della dichiarazione è disposta per i seguenti motivi:

- a) qualora il titolare non dia inizio all'attività entro il termine di cui all'art. 9, 1° comma;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo temporale superiore a quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 22

Provvedimenti d'urgenza

In casi contingenti e d'urgenza, determinati da ragioni di igiene, il Sindaco, su proposta del Comando di Polizia Municipale, dispone la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.